

REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/69 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1969

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE, la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento

n. 359/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 ⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 14 novembre 1969 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1969.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 novembre 1969 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)							
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
10.06	Riso :						
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :						
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato) :						
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2	0	0	0	0	0	0
	(b) altro	0	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :						
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	(II) altro :						
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0	0	0
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0	0	0
	C. spezzato	0	0	0	—	—	—